
Policy di Gruppo Antiriciclaggio (AR) - Estratto

Indice

1	Perimetro di applicazione.....	4
2	Principi generali	4
2.1	Il rischio di riciclaggio	4
2.2	Approccio basato sul rischio.....	4
3	Autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio.....	5
4	Ruoli e responsabilità degli Organi Sociali.....	5
4.1	Consiglio di Amministrazione.....	5
4.2	Amministratore Delegato	6
4.3	Esponente responsabile per l’antiriciclaggio	6
4.4	Esponente responsabile per l’antiriciclaggio a livello di Gruppo	6
4.5	Collegio Sindacale.....	6
5	Assetto dei presidi antiriciclaggio	6
5.1	Strutture di primo livello.....	6
5.2	Funzione Antiriciclaggio (AR).....	7
5.2.1	<i>Responsabile della funzione AR</i>	<i>7</i>
5.2.2	<i>Rapporti interni al Gruppo CDP</i>	<i>7</i>
5.3	Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette.....	8
5.4	Funzione Internal Audit	8
5.5	Sistemi informatici.....	8
5.6	Formazione	9
6	Valutazione dei profili di rischio attribuibili alla clientela	9
6.1	Criteri generali per la valutazione del Profilo di Rischio.....	9
6.1.1	<i>Elementi di valutazione concernenti il cliente</i>	<i>9</i>
6.1.2	<i>Elementi di valutazione concernenti il rapporto o l’operazione</i>	<i>10</i>
6.2	Fattori di rischio elevato	10
6.3	Profilatura della clientela.....	11
7	Adeguata verifica della clientela.....	12
7.1	Ambito di applicazione.....	12
7.2	Esercizio del controllo costante	13
7.3	Obbligo di comunicazione delle misure di congelamento.....	13
7.4	Obbligo di astensione	13
8	Obblighi rafforzati di adeguata verifica	14

8.1	Principi generali.....	14
8.2	Misure rafforzate di adeguata verifica.....	14
9	Conservazione documenti, dati e informazioni	15
9.1	Principi generali.....	15
10	Segnalazione delle Operazioni Sospette.....	15

1 Perimetro di applicazione

La Policy di Gruppo Antiriciclaggio si applica a CDP S.p.A. (di seguito anche, “Capogruppo”) ed alle Società del Gruppo CDP destinatarie degli obblighi di cui al decreto n. 231 del 2007, c.d. “Decreto antiriciclaggio”.

Le Società su indicate assicurano in ogni caso che la propria operatività sia conforme a quanto statuito dalla presente normativa di Gruppo, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dei profili di autonomia decisionale comunque posti in capo agli Organi Societari delle stesse ed in particolare dei Soggetti vigilati, nonché della specifica normativa di settore a cui questi ultimi sono eventualmente sottoposti.

2 Principi generali

2.1 Il rischio di riciclaggio

Il rischio di riciclaggio è il rischio derivante dalla violazione di previsioni di legge, regolamentari e di autoregolamentazione funzionali alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario per finalità di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa (di seguito “normativa antiriciclaggio”), nonché il rischio di coinvolgimento in episodi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o di finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

Nella Policy, ogni riferimento alla finalità antiriciclaggio o al rischio di riciclaggio va sempre inteso come comprensivo anche della finalità di lotta al finanziamento del terrorismo o del rischio di finanziamento del terrorismo.

Le Società destinatarie applicano i presidi di cui alla Policy anche in chiave di contrasto al finanziamento dei programmi di sviluppo delle armi di distruzione di massa.

2.2 Approccio basato sul rischio

La Policy di Gruppo indica e motiva le scelte che il Gruppo CDP in concreto intende compiere sui vari profili rilevanti in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, di adeguata verifica e di conservazione dei dati, in applicazione dell’approccio basato sul rischio (c.d. *risk based approach*) e, in particolare, delle risultanze dell’esercizio annuale di autovalutazione del livello di esposizione al rischio di riciclaggio.

Le Società destinatarie applicano la Policy tenendo conto della natura, della dimensione e della complessità dell’attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati. A tal fine, le Società destinatarie:

- svolgono una valutazione complessiva, aggiornata con cadenza almeno annuale, della propria esposizione al rischio di riciclaggio (c.d. autovalutazione dell’esposizione al rischio di riciclaggio), secondo la metodologia descritta nella Policy;

- adottano le misure ritenute più idonee a prevenire il rischio di riciclaggio, coerenti rispetto alla propria esposizione al rischio di riciclaggio;
- assicurano il corretto recepimento della Policy nell'ambito del proprio corpo normativo interno, valutando inoltre la necessità di integrare le disposizioni in essa contenute sulla base delle specificità che le contraddistinguono e in ossequio al principio di proporzionalità;
- assicurano, ciascuna per quanto di competenza e in coordinamento con Risorse Umane, l'erogazione nel continuo di percorsi di formazione dedicati al personale maggiormente coinvolto nei processi antiriciclaggio, da programmarsi anche in considerazione dell'evoluzione normativa nonché dei rischi in concreto rilevati in esito alle attività di controllo e di autovalutazione svolte nel continuo;
- assicurano, ai fini di una efficace gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che in fase di instaurazione e/o prosecuzione del rapporto continuativo, ovvero dall'esecuzione dell'operazione, vengano considerati i profili di rischio dei singoli clienti in concreto riscontrati nonché le relative misure di mitigazione, anche ai fini della valutazione dell'obbligo di astensione, e ponendo particolare attenzione alle eventuali decisioni di esclusione di singoli clienti o intere categorie di clienti ritenuti ad alto rischio di riciclaggio (c.d. "de-risking").

3 Autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio

Fermo restando l'obbligo di garantire l'osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di antiriciclaggio, ivi inclusa la Policy, in applicazione dell'approccio basato sul rischio (c.d. *risk based approach*), le Società destinatarie possono modulare il proprio assetto organizzativo, di procedure operative e di controllo, nonché di sistemi informativi in funzione del livello di rischio cui sono concretamente esposte tenuto conto della natura, della dimensione e della complessità dell'attività svolta nonché della tipologia e della gamma dei servizi prestati.

A tale fine, le Società destinatarie svolgono una valutazione complessiva, periodicamente aggiornata, della propria esposizione al rischio (c.d. autovalutazione dell'esposizione al rischio di riciclaggio), secondo quanto previsto dalla Policy.

4 Ruoli e responsabilità degli Organi Sociali

4.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva e riesamina periodicamente gli indirizzi strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio; in aderenza all'approccio basato sul rischio, assicura che le politiche risultino adeguate all'entità ed alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta l'attività del Gruppo, come rappresentati nel documento di autovalutazione dei rischi.

4.2 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato di ciascuna Società destinataria cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo del rischio di riciclaggio definiti dalla Capogruppo, e contenuti negli atti di recepimento della Policy approvati dai rispettivi Consigli di Amministrazione, ed è responsabile per l'adozione di tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficacia dell'organizzazione e del sistema dei controlli antiriciclaggio; a tal fine esamina le proposte di interventi organizzativi e procedurali presentate dal Responsabile della funzione e formalizza, motivandola, l'eventuale decisione di non accoglierle

4.3 Esponente responsabile per l'antiriciclaggio

Ferma restando la responsabilità collettiva degli Organi Sociali, il Consiglio di Amministrazione nomina un componente dell'organo di amministrazione quale Esponente responsabile per l'antiriciclaggio. L'attribuzione dell'incarico risulta dal verbale di nomina del Consiglio di Amministrazione. L'incarico ha natura esecutiva.

4.4 Esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di Gruppo

La Capogruppo nomina un componente dell'organo di amministrazione quale Esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo. L'incarico ha natura esecutiva.

4.5 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società destinataria vigila sull'osservanza della normativa e sulla completezza, funzionalità e adeguatezza dei sistemi di controllo antiriciclaggio.

Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si avvale delle strutture interne per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari e utilizza flussi informativi provenienti dagli altri Organi Sociali, dal Responsabile della funzione AR e dalle altre funzioni di controllo interno.

5 Assetto dei presidi antiriciclaggio

5.1 Strutture di primo livello

Le strutture di linea sono le strutture competenti per la gestione dei rapporti con la clientela e/o con le controparti beneficiarie di erogazioni, cui afferisce in ultima istanza la responsabilità delle decisioni in merito all'instaurare o proseguire la relazione con il cliente o la controparte.

Le Società destinatarie possono istituire, , a supporto delle strutture di linea e nel rispetto delle previsioni normative in materia, strutture organizzative che agiscano quali *competence center* a supporto delle attività di adeguata verifica della clientela e di ed altre attività e controlli di I livello

(c.d. “*Know Your Customer*”). Le strutture di linea e gli eventuali *competence center*, insieme, rappresentano la prima linea di difesa antiriciclaggio (c.d. “strutture di primo livello”).

5.2 Funzione Antiriciclaggio (AR)

Le Società destinatarie istituiscono una funzione specificatamente deputata alla prevenzione e gestione dei rischi di riciclaggio che rappresenta insieme al Responsabile la seconda linea di difesa antiriciclaggio, secondo le logiche di un modello decentrato, salvo quanto previsto dalla Policy in tema di esternalizzazione della funzione AR.

L'attività della funzione AR è pianificata annualmente mediante predisposizione di un “**Piano delle attività**”, nel quale sono definite le aree d'azione e gli interventi, anche in un'ottica di Gruppo, ritenuti prioritari per la gestione del rischio di riciclaggio.

Al fine di produrre un Piano delle attività *risk based* che sia allineato alle esigenze di copertura del rischio cui è soggetta in concreto la Società destinataria, la funzione AR redige il Piano in considerazione degli esiti dell'Autovalutazione dei rischi di riciclaggio, del Risk Assessment di Conformità e delle attività di controllo programmate.

La funzione AR presenta direttamente agli Organi Sociali ed all'Organismo di Vigilanza la **Relazione annuale**, definito in modo conforme alle disposizioni di vigilanza sul tema.

5.2.1 Responsabile della funzione AR

La nomina e la revoca dall'incarico di Responsabile della funzione AR (anche “Responsabile AR”) sono disposte a livello dirigenziale con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Negli atti che ne dispongono la nomina e la revoca devono essere indicate, in maniera chiara ed esaustiva, le circostanze e le motivazioni che hanno determinato la decisione.

Il Responsabile della funzione AR deve essere in possesso di adeguati requisiti di indipendenza, competenza, professionalità e reputazionali, nonché deve disporre del tempo necessario all'efficace adempimento dei suoi compiti. Il Responsabile della funzione AR ha accesso diretto al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, per riferire sulla Relazione annuale della funzione AR, sullo stato di avanzamento delle azioni correttive adottate a fronte di carenze riscontrate nell'attività di controllo e circa l'eventuale inadeguatezza delle risorse umane e tecniche assegnate alla funzione AR e la necessità di potenziarle. Le Società destinatarie assicurano che la funzione AR operi su base continuativa anche nel caso di cessazione dalle sue funzioni o indisponibilità per un periodo di tempo del Responsabile della funzione AR. In coerenza con il principio di proporzionalità, la Capogruppo designa quale Responsabile della funzione antiriciclaggio di Gruppo il Responsabile della funzione antiriciclaggio di Capogruppo.

5.2.2 Rapporti interni al Gruppo CDP

La Capogruppo assicura lo sviluppo di un approccio coordinato e coerente al rischio di riciclaggio attraverso in particolare:

- una metodologia di gruppo per la valutazione del livello di esposizione ai rischi di riciclaggio (c.d. autovalutazione) conforme a quella indicata nella regolamentazione dell’Autorità di Vigilanza;
- *standard* generali in materia di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni, segnalazione delle operazioni sospette;
- procedure formalizzate di coordinamento e condivisione delle informazioni rilevanti fra le funzioni AR del Gruppo CDP per tutte le aree di attività attinenti agli obblighi antiriciclaggio, anche ai fini della individuazione delle operazioni sospette;
- procedure di controllo in materia di antiriciclaggio a livello di Gruppo, quali, ad esempio, procedure che definiscono specifiche metodologie per lo svolgimento dei controlli..

5.3 Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette

Il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (di seguito, “Responsabile SOS”) è il legale rappresentante della Società destinataria ovvero il Responsabile della funzione AR in qualità di delegato della Società destinataria, in quanto in possesso dei necessari requisiti di indipendenza, autorevolezza e professionalità.

Le Società destinatarie assicurano che il Responsabile SOS svolga la propria attività con autonomia di giudizio e nel rispetto degli obblighi di riservatezza a tutela dell’identità dei segnalanti, anche nei confronti degli esponenti degli Organi Sociali e delle altre funzioni aziendali.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Responsabile SOS può richiedere ogni informazione ritenuta necessaria sia alla struttura che ha svolto il primo livello di analisi delle operazioni anomale sia ad ogni altra struttura aziendale che risulti aver avuto contatti con le controparti oggetto di valutazione.

Le Società destinatarie assicurano che il Responsabile delle SOS, nello svolgimento dei propri compiti, sia supportato da idonee procedure informatiche (c.d. *transaction monitoring*).

5.4 Funzione Internal Audit

La funzione Internal Audit verifica, nell’ambito del Piano di Audit approvato dal Consiglio di Amministrazione, in modo continuativo il grado di adeguatezza dell’assetto organizzativo aziendale e la sua conformità rispetto alla disciplina di riferimento e vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) ed affidabilità del complessivo Sistema dei Controlli Interni.

5.5 Sistemi informatici

Le Società destinatarie assicurano che le procedure ed i controlli interni implementati in attuazione della Policy siano supportati da idonei applicativi informatici, atti a consentire, in presenza di adeguati livelli di efficacia ed efficienza, la semplificazione dei processi, la condivisione delle informazioni, l’automatizzazione dei controlli nonché la tracciabilità delle valutazioni effettuate.

5.6 Formazione

Le Società destinatarie mettono in atto le iniziative, dirette a tutte le unità organizzative, necessarie al fine di assicurare la formazione, l'informazione e l'aggiornamento su base continuativa in merito alla normativa antiriciclaggio, alla Policy di Gruppo, alle procedure in essere per l'adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni, segnalazione delle operazioni sospette.

6 Valutazione dei profili di rischio attribuibili alla clientela

La Policy stabilisce i criteri generali a cui le Società destinatarie si attengono per valutare i profili di rischio associati alla clientela e, conseguentemente, graduare le modalità con cui effettuare l'adeguata verifica.

L'attribuzione del profilo di rischio al cliente avviene in via preliminare rispetto all'instaurazione del rapporto continuativo o all'esecuzione dell'operazione. In seguito, e durante tutta la durata del rapporto, il profilo di rischio del cliente è oggetto di costante monitoraggio, volto a rilevare eventuali cambiamenti nelle informazioni su cui si è basata la precedente valutazione.

I sistemi valutativi e i processi decisionali adottati assicurano coerenza di comportamento all'interno dell'intera struttura aziendale e la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche per dimostrare alle autorità che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.

6.1 Criteri generali per la valutazione del Profilo di Rischio

Per valutare il profilo di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo attribuibile a ogni cliente, ciascuna Società destinataria considera almeno gli elementi di valutazione di seguito indicati, ove rilevanti in relazione alla specifica attività svolta, i quali fanno riferimento alle caratteristiche del cliente, alla sua condotta e alle specificità dell'operazione o del rapporto continuativo.

Le Società destinatarie traggono informazioni per l'individuazione del profilo di rischio della clientela da ogni fonte informativa e documento utili.

6.1.1 Elementi di valutazione concernenti il cliente

Con riferimento al cliente, al titolare effettivo e, ove rilevante, all'esecutore, le Società destinatarie tengono conto almeno dei seguenti elementi di valutazione:

- la **natura giuridica**;
- la **prevalente attività svolta**;
- il **comportamento tenuto** al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo;
- l'**area geografica di riferimento**, intesa almeno come: (i) il paese di residenza, domicilio o sede legale; (ii) il paese dal quale provengono i fondi (e.g. nelle operazioni di rimborso di un finanziamento); (iii) la localizzazione dell'attività svolta; (iv) i paesi con i quali il cliente o il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore hanno collegamenti rilevanti.

Le Società destinatarie verificano in ogni caso se il cliente o il titolare effettivo o i soci di controllo (ex articolo 2359 c.c.), così come individuati sulla base di fonti affidabili e indipendenti, siano inclusi negli elenchi di persone e enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo, finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, adottate dall'ONU, dall'Unione Europea o da altre istituzioni ed enti coinvolti nel contrasto del terrorismo internazionale, come ad esempio l'Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Le Società destinatarie si avvalgono altresì, come strumenti di ausilio, degli indicatori di anomalia e delle Comunicazioni in materia di prevenzione del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla UIF.

6.1.2 Elementi di valutazione concernenti il rapporto o l'operazione

Con riferimento all'operazione o al rapporto continuativo, le Società destinatarie tengono conto almeno dei seguenti elementi di valutazione:

- la **tipologia** dell'operazione o del rapporto continuativo posti in essere;
- le **modalità** di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo;
- l'**ammontare** dell'operazione;
- la **frequenza** e il **volume** delle operazioni e la durata del rapporto continuativo;
- la **ragionevolezza** dell'operazione o del rapporto continuativo in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- l'**area geografica di destinazione** del prodotto e l'oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Le Società destinatarie prestano attenzione ai prodotti o servizi nuovi o innovativi, in particolare nel caso in cui, per l'offerta di questi prodotti o servizi, essi si avvalgano di nuove tecnologie o nuovi metodi di pagamento.

Le Società destinatarie considerano anche se il prodotto, servizio o operazione siano normalmente associati all'utilizzo di contante e se consentano operazioni di importo elevato.

Le Società destinatarie valutano la ragionevolezza del rapporto continuativo o dell'operazione in relazione all'attività svolta e al complessivo profilo economico del cliente e del titolare effettivo individuato con il criterio della proprietà o del controllo, tenendo conto di tutte le informazioni disponibili (e.g., la capacità reddituale e patrimoniale) e della natura e dello scopo del rapporto.

6.2 Fattori di rischio elevato

Nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela, le Società destinatarie prendono in considerazione almeno i fattori di rischio elevato di seguito indicati, ove rilevanti in relazione alla specifica attività svolta.

In particolare, i fattori di rischio elevato possono rilevare ai fini dell'applicazione di misure rafforzate in sede di adeguata verifica del cliente secondo quanto successivamente definito.

I fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo sono:

- aree geografiche a rischio elevato;

- rapporti con intermediari finanziari extra-Unione Europea (UE);
- persone politicamente esposte (PEP);
- rapporti continuativi instaurati in circostanze anomale;
- indici reputazionali negativi relativi al cliente;
- strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- assetto proprietario anomalo o particolarmente complesso
- prevalente attività economica ad alto rischio.

Fattori di rischio elevato relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:

- operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati o per le quali sussistono dubbi sulla finalità;
- operazioni con scopo ad alto rischio, in quanto relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette;
- prodotti di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti.

Fattori di rischio elevato geografici:

- paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti ritengono carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio;
- paesi e aree geografiche valutati ad elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose da fonti autorevoli e indipendenti;
- paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea¹, dagli USA (Office of Foreign Assets Control);
- paesi e aree geografiche che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche;
- paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali.

6.3 Profilatura della clientela

Le Società destinatarie definiscono il profilo di rischio attribuibile a ciascun cliente sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio descritti nella Policy di Gruppo nonché degli ulteriori elementi di valutazione e fattori di rischio eventualmente rilevanti in base alle caratteristiche peculiari dell'attività svolta, ferma restando la necessità di condivisione con le altre funzioni AR del Gruppo, al fine di mantenere un approccio omogeneo e coordinato alla valutazione della clientela nonché la comparabilità degli esiti valutativi per i casi di clientela in comune.

A ciascuna classe di rischio le Società destinatarie, in conformità con il citato approccio basato sul rischio, associano un coerente livello di profondità ed estensione delle misure adottate nelle diverse

¹ Si intendono incluse le misure restrittive adottate dalle Autorità nazionali ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 109/2007 in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e del finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nei confronti dell'attività di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.

aree dell'adeguata verifica, come di seguito dettagliato. Inoltre, in coerenza con il livello di rischio del cliente, è definita anche la frequenza di aggiornamento della sua profilatura.

L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche.

7 Adeguata verifica della clientela

Nella Policy, ogni riferimento al cliente o alla clientela include i soggetti beneficiari di erogazioni, anche di natura agevolativa, non riconducibili ad un rapporto continuativo con la Società destinataria ed eseguite per conto di terzi (e.g. Stato).

L'adeguata verifica della clientela consiste nelle seguenti attività:

- identificazione del cliente e dell'eventuale esecutore;
- identificazione del titolare effettivo;
- verifica dell'identità del cliente, dell'eventuale esecutore e del titolare effettivo sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo nonché, in presenza di fattori di rischio elevato, dell'operazione occasionale;
- esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Nei casi indicati sub a) e b), gli obblighi di adeguata verifica possono ritenersi assolti qualora siano già stati applicati in relazione ad un altro rapporto in essere, purché le informazioni disponibili sul cliente, sull'esecutore e sul titolare effettivo siano complete, attendibili e aggiornate.

Nella Procedura Operativa per la gestione degli adempimenti antiriciclaggio, inoltre, le Società destinatarie definiscono le responsabilità, i compiti e le modalità operative di esecuzione delle **attività** e dei **controlli di I livello** volti ad assicurare il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

7.1 Ambito di applicazione

L'obbligo di eseguire le attività di adeguata verifica della clientela sorge nei momenti e nei casi di seguito indicati:

- quando si instaura un rapporto continuativo;
- quando si esegue un'operazione disposta dal cliente non riconducibile ad un rapporto continuativo e di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata come operazione unica o con più operazioni frazionate;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile: a tal fine, le strutture di primo livello si avvalgono degli indicatori di anomalia emanati ed aggiornati periodicamente dalla UIF al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette;
- quando sorgano dubbi sulla completezza, attendibilità o veridicità delle informazioni o della documentazione precedentemente acquisite dalla clientela.

Le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo sono effettuate dalle strutture di primo livello prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

7.2 Esercizio del controllo costante

Le Società destinatarie svolgono un controllo costante per mantenere sempre aggiornato il profilo di rischio del cliente e per individuare tempestivamente elementi informativi potenzialmente rilevanti ai fini di specifici adempimenti.

Il controllo costante di competenza delle strutture di primo livello consiste innanzitutto nell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite in precedenza, con avvio di una nuova procedura di adeguata verifica, secondo le tempistiche determinate in ragione del profilo di rischio assegnato al cliente.

7.3 Obbligo di comunicazione delle misure di congelamento

Le Società destinatarie adottano presidi organizzativi e procedurali volti ad assicurare il rispetto dell'obbligo di comunicare tempestivamente alla UIF le misure di congelamento applicate ai **soggetti designati** (i.e. persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea quali destinatari di misure restrittive di "congelamento" dei fondi e delle risorse economiche da essi detenute) nonché le informazioni detenute relative ai fondi e alle risorse economiche detenute da soggetti designati, in conformità con le disposizioni di cui dell'art. 7 del D. Lgs. 22 giugno 2007, n. 109, con i Regolamenti dell'Unione Europea (es. Regolamento UE n. 269/2014) e con le comunicazioni pubblicate dalla UIF.

Le funzioni AR di ciascuna Società destinatarie provvedono in ogni caso a comunicare alla UIF, ai sensi della predetta normativa, i dati relativi a operazioni o rapporti, nonché ogni altra informazione disponibile riconducibili ai soggetti designati o in via di designazione.

7.4 Obbligo di astensione

Quando le Società destinatarie non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non instaurano il rapporto continuativo ovvero non eseguono l'operazione occasionale. Se l'impossibilità si verifica per un rapporto continuativo in essere, le Società destinatarie si astengono dal proseguire il rapporto.

In considerazione dell'alto rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le strutture di primo livello si astengono dall'instaurare un rapporto continuativo o eseguire operazioni occasionali ovvero, laddove possibile, pongono immediatamente fine al rapporto continuativo già in essere almeno nei casi in cui siano parte direttamente o indirettamente soggetti che rientrino nelle seguenti tipologie:

- istituzioni finanziarie che hanno sede legale in una giurisdizione nella quale non sono fisicamente presenti e che non sono affiliate ad un gruppo finanziario regolamentato (c.d. banche di comodo);

- società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore, aventi sede in paesi non appartenenti all'Unione europea con carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, come individuati dalla Commissione europea conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità
- persone fisiche o giuridiche destinatarie di sanzioni che prevedono l'obbligo di congelamento di fondi e risorse economiche, ufficialmente diramate dall'ONU, dall'Unione Europea e/o dall'OFAC, fatte salve specifiche esenzioni, licenze o autorizzazioni²;
- imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo oggetto del divieto di finanziamento di cui alla legge 220/2021.

Pur in assenza di uno specifico obbligo, l'astensione va valutata in tutti i casi in cui, nel corso delle procedure di verifica, le strutture di primo livello individuino elementi di incongruenza o criticità che possano costituire anomalie rilevanti ai fini antiriciclaggio. In tutti i casi suddetti, le strutture di primo livello inviano tempestivamente al Responsabile SOS una segnalazione di operazione sospetta.

8 Obblighi rafforzati di adeguata verifica

8.1 Principi generali

Le Società destinatarie applicano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela quando sussista un elevato rischio di riciclaggio.

Le Società destinatarie, nella normativa interna con cui recepiscono la Policy, effettuando le proprie autonome valutazioni in funzione delle peculiari caratteristiche di clientela e prodotti, definiscono i casi che sono da considerarsi sempre a rischio elevato, comunque nel rispetto delle specifiche previsioni normative sul tema e degli *standard* generali definiti ed approvati dalla Capogruppo con la Policy.

8.2 Misure rafforzate di adeguata verifica

Le misure di adeguata verifica rafforzata possono consistere:

- a) nell'acquisizione di una maggiore quantità di informazioni relative a cliente, titolare effettivo ed esecutore, a natura e scopo del rapporto continuativo;
- b) in una migliore qualità delle informazioni da acquisire;
- c) in una maggiore frequenza negli aggiornamenti delle informazioni acquisite, per rilevare tempestivamente eventuali indicatori di anomalia;

² Cfr. Policy di Gruppo "Sanzioni e Embarghi".

- d) nella richiesta dell'autorizzazione di un Alto Dirigente, previo parere preventivo della funzione AR, per l'avvio o la prosecuzione del rapporto continuativo ovvero l'esecuzione di operazioni occasionali.

L'Alto Dirigente è una figura aziendale deputata a seguire i rapporti con la clientela ad alto rischio nell'ambito della propria linea di business.

I processi decisionali adottati assicurano la tracciabilità delle verifiche svolte e delle valutazioni effettuate, anche per dimostrare alle autorità che le specifiche misure assunte sono adeguate rispetto ai rischi rilevati in concreto.

9 Conservazione documenti, dati e informazioni

9.1 Principi generali

Le Società destinatarie conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle autorità competenti.

Le Società destinatarie assicurano che la conservazione dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo avvenga nei termini di legge ed in ottemperanza alla normativa sulla privacy vigente.

Le Società destinatarie assicurano altresì che i sistemi informatici consentano la conservazione dei dati e delle informazioni relative ai rapporti continuativi ed alle operazioni secondo le prescrizioni della normativa applicabile in materia.

10 Segnalazione delle Operazioni Sospette

Le Società destinatarie hanno obbligo di inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da o vengano (anche solo potenzialmente) coinvolti in attività criminosa.

La UIF emana ed aggiorna periodicamente:

- indicatori di anomalia volti ad agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, inclusi gli indicatori specifici per le pubbliche amministrazioni;
- istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette volte ad assicurare tempestività, completezza e riservatezza delle stesse.

Affinché sorga l'obbligo di segnalazione, non è necessaria la certezza che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ma è sufficiente il sospetto, ovvero la sussistenza di motivi ragionevoli per sospettare, incluso il riscontro di alcuni degli indicatori di anomalia emanati dalla UIF.